

È pur vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco, e di accendere sostanze esplosive a bordo e a terra, senza un particolare permesso dell'autorità marittima.

CAPO III.

Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade.

Art. 184.

È parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e padroni a licenziare i guardiani, i quali fossero stati condannati per i reati indicati negli articoli 28 b e 62 b, o ammoniti come oziosi o vagabondi, o come persone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza, o che per la cattiva loro condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 185.

Le ronde che si fanno dagli agenti degli uffici di porto avranno facoltà di visitare, sì di giorno che di notte, qualunque nave od altro galleggiante, le tattoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto sulla spiaggia.

Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque.

Esse avranno facoltà di procedere ad arresti delle persone colte in flagrante.

Le ribellioni, gli oltraggi, le violenze o vie di fatto agli agenti degli uffici di porto nell'esercizio delle loro funzioni, o a causa di esse, si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica.

CAPO IV.

Dei battelli ed altri galleggianti pel servizio dei porti.

Art. 187.

Tutte le barche e barchette destinate al trasporto delle persone e delle merci, i pontoni, i battelli addetti alla pesca, i navicelli da diporto, ed ogni altro galleggiante che si trovi nei porti, rade, canali, e fossi navigabili, sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità marittima.

Nessuno può essere ammesso ad esercitare l'arte di barcaiolo, condurre chiatte, pontoni, navicelli da diporto e qualunque altro galleggiante, senza una licenza dell'ufficio di porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 188.

In quei porti che trovansi in diretta comunica-

zione con lagune, canali, o fiumi navigabili l'obbligo della licenza, di cui all'articolo precedente, non si applica alle gondole o altri battelli specialmente destinati al servizio della città, dei canali o fiumi, e che fossero muniti di una licenza della Giunta municipale.

Tuttavia questi galleggianti, quando entrano nelle acque di giurisdizione dell'ufficio di porto delimitate come all'articolo 163, sono soggetti alla vigilanza dell'ufficio di porto, ed i loro conduttori sono tenuti ad osservare i regolamenti marittimi d'ordine e di pulizia.

Qualunque conflitto di giurisdizione potesse sorgere tra gli uffici di porto e la Giunta municipale pel regolamento di esercizio dei galleggianti sopra indicati sarà composto in primo grado dall'autorità prefettizia del luogo, ed in ultimo grado con regio decreto.

Art. 189.

L'individuo munito di licenza e di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato per i reati indicati negli articoli 28 b) e 62 b), sarà privato della licenza di esercizio.

L'ufficio di porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati per contrabbando, o ammoniti come persone sospette, ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Art. 194.

Il pilota condannato per i reati indicati negli articoli 28 b) e 62 b) sarà cancellato dal registro, nè riammesso se non dopo ottenuta la riabilitazione.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 205.

Le spese, di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'ultimo alinea dell'articolo 56.

TITOLO I.

DEI REATI MARITTIMI E DELLE PENE.

CAPO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 252.

Le violazioni delle disposizioni del presente Codice si distinguono in reati ed in mancanze disciplinari.

Sono reati le violazioni, per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle determinate dal Codice penale comune, ovvero le pene della interdizione,